

**AL TRIBUNALE DI BRESCIA  
IV SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

\*\*\*\*\*

**RICORSO EX ART. 14-TER L. 27-01-2012, N. 3  
(LIQUIDAZIONE DEI BENI)**

Il sottoscritto Pedrinelli Gian Pietro, codice fiscale PDRGPT61S15C925S, nato a Comezzano-Cizzago (BS) il 15.11.1961, residente in Comezzano-Cizzago (BS), cap. 25030, in Via Catellina n. 3,

**PREMESSO CHE**

sussistono le condizioni previste dalla L. 27/01/2012, n. 3 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 179/2012 in quanto il sottoscritto si trova in stato di crisi da sovraindebitamento, dunque non è in grado di fare fronte con il proprio patrimonio agli impegni assunti,

**RITENUTO CHE**

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3/2012;
- b) Non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data della presente, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. n. 3/2012;
- c) Non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

**CONSIDERATO CHE**

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui la relazione particolareggiata prevista dal c. 3 dell'art. 14-ter, L. n. 3/2012;
- la scrivente ha presentato istanza all'OCC Protezione Sociale Italiana al fine della nomina di un Gestore della crisi e con provvedimento in data 03.03.2021 il Referente ha nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento il Dott. Andrea Pagani (C.F. PGNNDR66B24B157R) che ha accettato l'incarico in data 04.03.2021;
- che il Dott. Andrea Pagani ha quindi provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:
  - a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
  - d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositate a corredo della presente domanda.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

**CHIEDE**

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo I della L. n. 3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiarare l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. L. n. 3/2012;
- disponga, anche al fine di evitare un aggravio di spese, che le funzioni di Liquidazione vengano svolte dal Dott. Andrea Pagani, già nominato Gestore della Crisi in data 03.03.2021 dall'OCC Protezione Sociale Italiana, ai sensi dell'art.15, c. 8, L. n. 3/2012;
- disponga, sotto pena di nullità, che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori;
- disponga che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati, almeno una volta, a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del Tribunale di Brescia;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività già svolte.

Ai sensi dell'art. 14-ter, c. 2 della L. n. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3 della L. n. 3/2012, ovvero:

**A.** Dichiarazione del 03.06.2021 rilasciata dal sottoscritto attestante:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- b. elenco di tutti i beni del debitore;
- c. elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- e. indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

**B.** dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

Ai sensi dell'art.14-ter, c. 3 della L. n. 3/2012 si allega altresì:

**C.** inventario di tutti i beni redatto in data 16.03.2021;

**D.** relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona del dott. Andrea Pagani redatta in data 07.06.2021.

Con osservanza.

Brescia, 7 giugno 2021

Il sottoscritto  
Pedrinelli Gian Pietro



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14-ter* ss. 1. 27 gennaio 2012, n. 3;  
letta la domanda presentata da Gian Pietro Pedrinelli;  
letti i documenti in atti;  
letta la relazione del dott. Andrea Pagani, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter*, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012];  
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrono particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);  
ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'art. 14-*quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);  
rilevato che nella specie il ricorrente ha percepito un reddito netto mensile da stipendio di circa euro 1.800,00, come risulta dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2019 (doc. lett. b);  
rilevato il concorso di più crediti aventi cause diverse tra loro (art. 545, c. 5, c.p.c.), quali debiti tributari e debiti di finanziamento contratti al fine di fronteggiare l'indebitamento relativo all'attività di impresa in precedenza svolta dalla società di persone di cui era socio;  
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9*, co. 2, l. n. 3/2012 l'importo mensile complessivo di euro 1.370,00 (il ricorrente riserverebbe alla procedura la somma di euro 400,00 mensili, importo inferiore al limite pignorabile);  
ritenuto che la pretesa del ricorrente possa trovare parziale accoglimento, tenuto conto del criterio orientativo sopra menzionato *ex art. 14-quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (a mente del quale l'entità di reddito da destinare al mantenimento ammonta a poco meno di euro 1.100,00 mensili), dell'apparente eccessiva spesa alimentare, non giustificata da alcuna peculiare circostanza, ivi compresa l'età, o anche dal tenore di vita, da ritenersi

modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento, sicché deve essere ridimensionata di euro 120,00 mensili;

ritenuto pertanto, considerato anche il fine ultimo dell'esdebitazione che postula, nella prospettiva di correttezza che informa i rapporti obbligatori, un sacrificio del sovraindebitato adeguato anche rispetto al fine medesimo, che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro mensili 1.250,00, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione;

si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

#### **p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Gian Pietro Pedrinelli (c.f. PDRGPT61S15C925S), nato a Comezzano Cizzago (BS), il 15 novembre 1961 e ivi residente, alla via Catellina, n. 3, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Andrea Pagani, con studio in Brescia, via Cefalonia, n. 70, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-*ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
  - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
  - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 7 luglio 2021

Il giudice  
Andrea Giovanni Melani